ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ OLEOTURISTICA NELLE MARCHE

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

L'articolo 1 individua l'oggetto dell'attività di oleoturismo indicando le norme nazionali da cui scaturiscono le finalità generali della proposta di legge con riferimento agli obiettivi di valorizzazione e tutela delle aree a vocazione olivicola, le loro peculiari produzioni, la qualificazione dell'accoglienza in una logica di promozione e integrazione tra i possibili "turismi" e l'incremento dei redditi delle imprese del settore.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 2 (Attività oleoturistiche)

L'articolo 2 definisce e descrive le attività da considerare oleoturistiche. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 3 (Operatori oleoturistici)

L'articolo 3 individua le tipologie di soggetti che possono essere operatori oleoturistici e stabilisce, inoltre, il divieto di utilizzo di denominazioni esclusive relative al settore oleoturistico.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 4 (Requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività oleoturistica) L'articolo 4 elenca i requisiti e standard minimi di qualità opportunamente calibrati alla realtà regionale, nel rispetto delle indicazioni stabilite dalla normativa nazionale. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 5 (Formazione professionale)

L'articolo 5 promuove la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori oleoturistici o dei loro collaboratori. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto l'attività di formazione prevista rientra all'interno degli interventi complessivi del Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Marche oggetto di rimodulazione periodica in relazione alle effettive esigenze e nell'ottica del completo impiego delle risorse comunitarie.

Ad ogni buon conto si precisa che, per la realizzazione del Complemento di Sviluppo Rurale, nel bilancio regionale vigente, lo stanziamento, che costituisce il limite massimo complessivo di finanziamento, è iscritto nella missione 16 programma 3 titolo 1 a carico del capitolo sotto riportato:

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2023	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	Note
16/3	2160310156	Spese per l'attuazione del Complemento di Sviluppo Rurale 2023 - 2027 - Quota di finanziamento regionale - Spese correnti	3.900.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente interamente disponibile per le annualità 2023/2025

Articolo 6 (Attività di degustazione e abbinamento di alimenti)

L'articolo 6 disciplina l'attività di degustazione anche in abbinamento con alimenti collegandola prevalentemente con i prodotti strettamente legati al territorio regionale. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 7 (Olivi secolari)

L'articolo 7, introdotto in sede di esame da parte della Commissione referente, prevede l'istituzione dell'albo degli olivi secolari, al fine di censire e di salvaguardare le piante di olivo più antiche. L'albo sarà gestito dalla struttura della Giunta regionale responsabile dell'attuazione della legge, con le risorse umane e strumentali già presenti nella medesima struttura. Pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 8 (Programmazione integrata)

L'articolo 8 prevede l'attuazione sinergica della legge da parte delle strutture competenti in materia di agricoltura, commercio e turismo. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 9 (SCIA)

L'articolo 9 individua lo strumento della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) quale presupposto per lo svolgimento dell'attività oleoturistica. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 10 (Elenco regionale degli operatori oleoturistici)

L'articolo 10 istituisce l'elenco regionale degli operatori oleoturistici. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 11 (Vigilanza e controllo)

L'articolo 11 individua l'ente competente alla effettuazione dell'attività di vigilanza e controllo. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 12 (Sanzioni amministrative pecuniarie)

L'articolo 12 elenca le violazioni e le relative sanzioni da applicare e l'ente responsabile della loro applicazione. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 13 (Sospensione e cessazione dell'attività)

L'articolo 13 stabilisce in quali circostanze si procede alla sospensione o alla cessazione dell'attività oleoturistica. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 14 (Disposizioni transitorie)

L'articolo 14 disciplina le disposizioni transitorie relative alle sole aziende che già svolgono le attività previste dalla presente legge. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 15 (Invarianza finanziaria)

La disposizione attesta l'invarianza finanziaria della legge dalla quale non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Articolo 16 (Norma finale)

L'articolo 16 rimanda alla normativa nazionale per quanto non regolamentato con la presente legge. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.